



# **IL SISTEMA DELLA “DOVUTA DILIGENZA” PER IL LEGNO Indicazioni per operatori forestali Piemonte**

**(Linee Guida Regionali per l'applicazione del Regolamento UE)**

## **Il Regolamento europeo n.995/2010**

**Mercoledì 8 Luglio 2014**

**C. Cremonini, R. Zanuttini**

## IL LEGNO “ILLEGALE”

Per legno illegale si intende: la raccolta, il trasporto, l'acquisto e la vendita di legno, per i quali le leggi nazionali sono violate

### Perché si taglia illegalmente?

- politica distorta
- incapacità di applicare le leggi
- corruzione diffusa
- domanda di legname elevata



### ...e le conseguenze?

- a livello economico
- a livello ambientale
- a livello sociale



l'80% del legname tagliato delle foreste in alcune zone tropicali è fuori legge o senza permessi di taglio.

---

20% del legname importato nell'Unione Europea proviene da risorse illegali (Fonte: Parlamento Europeo, 2010)

---

15% del legname a fini energetici importato nell'Unione Europea proviene da risorse illegali, prevalentemente da Russia, Indonesia e Cina (Fonte: WWF, 2006).

---

**Dal 2009 l'Italia è il principale importatore di legname in Europa e il quarto al Mondo !**



## Qual è lo scopo del Reg. 995/10?

Il Regolamento 995/2010 - EU Timber Regulation EUTR o Regolamento legno è un provvedimento adottato per **contrastare l'immissione di legno e di prodotti derivati di origine illegale** all'interno della UE.

## Quali prodotti sono interessati dal Regolamento?


**Legno e prodotti da esso derivati** secondo la classificazione della nomenclatura combinata di cui all'Allegato I del Regolamento CEE 2658/87 (riportata in allegato al Reg. 995/10).

### **Sono esclusi dall'applicazione del Regolamento:**

- la carta stampata, il legno riciclato, bambù e prodotti derivati,
- tutto ciò che è consumato prima di entrare nel mercato,
- i prodotti dotati di licenze FLEGT o CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione).



Il Regolamento UE n. 995/2010 individua, nella catena di fornitura, differenti soggetti a cui corrispondono diversi adempimenti.



Il 3 marzo 2013 è scattato **l'obbligo per tutti gli operatori UE** di assoggettarsi al Regolamento UE n. 995/2010.

## Chi sono i soggetti interessati dal Regolamento?

Il Regolamento investe la filiera del legno a vari livelli, interessando in particolar modo due macro - categorie:

a) gli **“operatori”**, ovvero coloro che immettono per primi legno e prodotti derivati nel mercato europeo (**proprietari boschivi, imprese di utilizzazione, importatori, ecc..**),

b) i **“commercianti”**, ovvero coloro che rivendono legno e prodotti legnosi già immessi sul mercato UE (**imprese di prima e seconda lavorazione, imprese di trasformazione, cartiere, ecc..**).



L'applicazione del Regolamento investe la filiera del legno a vari livelli:



**Attenzione:** uno stesso soggetto può essere operatore o commerciante in relazione a come si configurano i flussi commerciali...

### Proprietario forestale



Ditta boschiva esegue il taglio (terzista)

**NON SOGGETTI  
EUTR**

### Segheria



**OPERATORE**

*Immissione sul  
mercato*

## La struttura di un Sistema di Dovuta Diligenza (SDD)

### STEP 1 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

- Descrizione del prodotto (nome commerciale e se necessario, nome scientifico della specie legnosa);
- Paese di origine (inclusa la regione subnazionale da cui proviene il legname);
- autorizzazione al taglio (comunicazione semplice, comunicazione con relazione tecnica o autorizzazione con progetto), quantità, fornitore e ogni altro documento valido ad attestare la conformità con la legislazione applicabile.

### STEP 2 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Garanzia del rispetto della legislazione applicabile (certificazione forestale, CITES, FLEGT);  
 prevalenza di taglio illegale per alcune specie legnose / aree geografiche;  
 sanzioni ONU/UE e conflitti armati;  
 complessità della catena di approvvigionamento.

RISCHIO TRASCURABILE

### STEP 3 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Adozione di ulteriori procedure adeguate e proporzionate al livello di rischio:  
 • informazioni e documentazione supplementari,  
 • verifiche (audit) preferibilmente di parte terza.

RISCHIO TRASCURABILE

RISCHIO NON TRASCURABILE



IMMISSIONE SUL MERCATO UE



Per agevolare le imprese boschive locali (in qualità di Operatori) sono stati elaborati due modelli che possono essere utilizzati per soddisfare quanto prescritto dal Regolamento UE n. 995/2010:

MODELLO 1, esempio di Sistema di Dovuta Diligenza (SDD)

MODELLO 2, fac-simile di comunicazione ai Clienti

I citati documenti vengono proposti a titolo dimostrativo con l'intento di minimizzare la produzione di documentazione e limitare l'aggravio di lavoro per gli Operatori della filiera locale.



Il MODELLO 1 vuole essere uno strumento di supporto all'applicazione di un Sistema di Dovuta Diligenza.

Le indicazioni **sono valide** anche per legname proveniente da interventi selvicolturali per i quali, ai sensi del vigente Regolamento forestale (DPGR n. 8/R del 20.9.2011, articolo 4, commi 1 e 2) di applicazione della Legge n. 4/2009 della Regione Piemonte, **non è richiesta la comunicazione semplice** (lotti boschivi di superficie inferiore a 5000 m<sup>2</sup> o nel caso di interventi che interessino meno di dieci piante di alto fusto).



Le prescrizioni previste dal Regolamento UE n. 995/2010 **valgono anche nel caso dell'arboricoltura da legno**, ovvero sia per il legname proveniente dalla pioppicoltura tradizionale sia per quello di latifoglie di pregio coltivato in impianti specializzati a ciclo medio-lungo.



La Legge forestale regionale n. 4/2009 (articolo 3, comma 3) non include infatti l'arboricoltura da legno nella definizione di bosco, tuttavia **questa distinzione non è applicata** dal Reg. 995/2010.

In nessuno degli altri 28 Paesi UE sussiste una distinzione tra legname coltivato fuori foresta e quello proveniente da foresta.

È **necessario quindi applicare** le prescrizioni del Regolamento UE n. 995/2010 **anche al legno proveniente da impianti di arboricoltura**.

Come suggerito dal Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato Generale, Servizio II, Divisione 5 al Comando Regionale del Piemonte con nota fornita nel maggio 2013, si invitano, **in entrambi i casi**, gli Operatori a **presentare la comunicazione semplice**, anche se non obbligatoria ai sensi della normativa forestale vigente in Piemonte, in quanto essa rappresenta un documento base ai fini dell'applicazione del Sistema di Dovuta Diligenza.

Il MODELLO 1 – esempio di Sistema di Dovuta Diligenza (da compilare per ogni lotto), si compone di:

- frontespizio del fascicolo relativo al lotto: riporta le informazioni generali del lotto, dell'impresa e della documentazione contenuta nel fascicolo;
- foglio 1 - Accesso alle informazioni: descrive le informazioni sul lotto richieste dal Regolamento UE n. 995/2010;
- foglio 2 - Valutazione del rischio che il legno e i prodotti da esso derivati siano di provenienza illegale;
- foglio 3 - Mitigazione del rischio: da compilare nel caso in cui il rischio ottenuto dalla valutazione del foglio 2 risulta «non trascurabile»;
- foglio 4 - Registro delle partite di vendita: da compilare quando il materiale legnoso in esame viene venduto a più clienti.

## MODELLO 1 – SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA

Lotto di taglio (n.) : 152/2013

Anno: 2013

Frontespizio del fascicolo relativo al lotto con le informazioni generali sul materiale legnoso

DENOMINAZIONE dell'IMPRESA BOSCHIVA	<i>BOSCO LEGNAMI di Bosco Ercole</i>
Numero iscrizione all'albo regionale	<i>n. 149 del 17/01/2011</i>
LEGALE RAPPRESENTANTE	<i>Sig. Bosco Ercole</i>
CODICE FISCALE	<i>BSCRCL54C24G777G</i>
PARTITA IVA	<i>IT01691720468</i>
SEDE LEGALE	<i>Via Del Mulino 32, 10046 POIRINO</i>
SEDE OPERATIVA	<i>Via Del Mulino 32, 10046 POIRINO</i>
SEDE MAGAZZINO	<i>Via Del Mulino 32, 10046 POIRINO</i>
Telefono	<i>011 9450134</i>
Fax	<i>011 9450134</i>
E-mail	<a href="mailto:bosco.e@libero.it">bosco.e@libero.it</a>
PEC	
sito web	

Anagrafica dell'impresa forestale che si occupa del taglio o della trasformazione del materiale legnoso. I dati possono essere inseriti nel modello precompilato.

La compilazione di alcuni campi può essere facoltativa

<b>Allegati</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
Comunicazione / autorizzazione di taglio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Documenti comprovanti l'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Eventuali documenti comprovanti la vendita del lotto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tabella dettaglio clienti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Altra documentazione attinente (estremi certificazione forestale, estremi pianificazione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Elenco della documentazione contenuta nel fascicolo

**1) ACCESSO ALLE INFORMAZIONI**

Denominazione commerciale del prodotto (è possibile segnare più voci)	<input type="checkbox"/> tronchi <input checked="" type="checkbox"/> legna da ardere <input type="checkbox"/> cippato <input type="checkbox"/> paleria <input checked="" type="checkbox"/> altro (specificare) <i>legno tondo da sega, quantità imballaggio</i>
Specie legnosa	<i>Fustaia transitoria di faggio di 68 anni di età</i>
Stato, Regione, Comune, località di raccolta/taglio del legno	Unione europea: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Stato: <i>Italia</i>
Quantità di materiale	<i>stimato 50 mst legna da ardere + 25 m legno tondo da sega., Vedi Foglio 4</i>
Nominativo ed indirizzo del fornitore	<i>Consorzio forestale Monte Armetta, via Borganza, 1012078 ORMEA (CN) - tel. 0174392421, 100% proprietà Comune di Ormea, Rif. Dott. Matti</i>
Nominativo ed indirizzo del/i cliente/i	Vedi Foglio 4
Documenti attestanti la conformità alla legislazione applicabile o a schemi di certificazione riconosciuti (inserire il riferimento ad autorizzazioni eventualmente rilasciate dagli enti competenti, o gli estremi del certificato della Catena di Custodia)	<i>Autorizzazione al taglio n. del 30284 del 10/09/2013</i>
Estremi comunicazioni-istanze/denunce di taglio	<i>Progetto di intervento del 09/09/2013, a cura del Dott. for. Proletti Giulio n. 1068</i>
Estremi della provenienza (contratto, concessione, accordo verbale e data)	<i>In data 20.12.2013 la Bosco Legnami si è aggiudicata la gara per la vendita in piedi del lotto n.1 - particella OR57</i>
Eventuali altre informazioni inerenti la partita / il lotto e sua descrizione	<i>Particella OR57, area Forestale 13 Alta Valle Tanaro, Valli Mongia e Cevetta e Langa Cebana. PFA - Consorzio forestale Monte Armetta, periodo di validità 2008 - 2017 Diradamento di fustaia transitoria.</i>

**l'indicazione del codice TARIC può agevolare la verifica del tipo di materiale legnoso:**  
**4401 22: Legna da ardere diversa da quello di conifere**  
**4403 92: Legna di faggio (Fagus spp.)**

È necessario indicare la tipologia di prodotto commercializzato.  
 Le specie legnose e i quantitativi di materiale commercializzato devono essere dettagliate nell'allegato 4.

Verificare se il di materiale legnoso proviene da un bosco certificato FSC/PEFC (certificazione di individuale o di gruppo); nel caso procurarsi una copia del certificato di gestione forestale sostenibile (GFS) o il numero di riferimento del certificato. Utilizzare i siti FSC e PEFC per verificare la validità del certificato ottenuto. Utilizzare le coordinate GPS per verificare la rispondenza tra l'area di provenienza del lotto e le coordinate riportate nel certificato GFS. È possibile utilizzare la cartografia reperibile su SIFOR.

In base alle caratteristiche del bosco e dell'intervento sono previste diverse modalità per la predisposizione di una comunicazione semplice oppure di una comunicazione con relazione tecnica (redatta da un tecnico forestale) oppure di una autorizzazione con progetto (redatto da un tecnico forestale).  
 Inserire i riferimenti documentali pertinenti.

Il materiale legnoso trasformato deve essere congruo con i dati del registro delle partire di vendita.

**2) VALUTAZIONE DEL RISCHIO (valutazione del rischio che il legno e i prodotti da esso derivati siano di provenienza illegale)**

QUESITI	SI	NO	NOTE
1 Presenza di licenze di legalità CITES o FLEGT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non applicabile
2 Presenza di uno schema di certificazione forestale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	La particella OR57 non risulta certificata
3 Conformità alla normativa forestale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	È disponibile la documentazione autorizzativa al taglio riferita al lotto specifico.
4 Conformità alla normativa ambientale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La particella non è situata all'interno di aree Protette (o di siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC, ZSC e/o zone di protezione speciale - ZPS) a prevalente funzione naturalistica.
5 Conformità alla normativa riferita ai diritti di raccolta del legno (ad es. usi civici)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non risultano usi civici
6 Conformità alla normativa riferita ai diritti di terzi circa l'uso, possesso o occupazione legati alla raccolta del legno (es. contratti di affitto o comodati, diritti reali di godimento)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non esistono contratti di affitto o comodato della superficie boschiva, diritti di godimento relativi al bosco e all'effettiva proprietà del lotto di materiale legnoso oggetto di compravendita.
7 Conformità alla normativa in campo commerciale/fiscale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bosco Legnami si è aggiudicata la gara per la vendita in piedi del lotto n. 1 - particella OR57 (diradamento selettivo fustata transitoria), area Forestale 13 località Castello d'Ardea. In passato sono già stati regolarmente effettuati acquisti di lotti in piedi e compravendite di materiale legnoso dal Consorzio forestale Monte Armetta.
8 L'attività di taglio illegale nel Paese o nella regione subnazionale di produzione o nella concessione da cui proviene il legname è trascurabile?	La Regione Piemonte garantisce che non sussistono condizioni di taglio illegale diffuso, di commercio di specie legnose a rischio di taglio illegale, di sanzioni ONU / EU e di una corruzione diffusa. Non è necessario rispondere alle domande		Delibera Regionale n. 12 del 20.01.2014
9 Per le specie legnose che compongono il lotto di materiale il rischio di rischio di taglio illegale è trascurabile?			
10 Esistono sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del Consiglio dell'Unione europea sulle importazioni o esportazioni di legno dalla Nazione / Regione di origine del materiale?			
11 Il livello di governance (indice di corruzione) è tale da garantire l'affidabilità e la veridicità della documentazione prodotta?			
12 La catena di approvvigionamento è semplice, corta (massimo 3 soggetti) e tracciabile?			
RISULTATO VALUTAZIONE RISCHIO	<del>TRASCURABILE</del>	<del>NON TRASCURABILE</del> (serve mitigazione)	

L. R. n. 19 del 29 giugno 2009 «Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della aree naturali e della biodiversità». Le procedure autorizzative al taglio differiscono per i boschi situati all'interno di aree Protette o di siti della Rete Natura 2000 tutelati dall'Unione Europea (siti di importanza comunitaria – SIC e/o zone di protezione speciale – ZPS). In questi casi, se esiste un piano di gestione forestale lo si applica tramite una comunicazione semplice. Nel caso in cui non vi sia un piano di gestione forestale si devono applicare le misure di conservazione di cui all'art. 34 della Legge forestale. Se non sono state applicate le misure di conservazione è necessario aver ottenuto un'autorizzazione regionale, previa presentazione di un progetto, inoltre per i Siti della Rete Natura 2000 è necessario anche l'esito della valutazione d'incidenza (verificare l'ubicazione della particella forestale sul portale <http://www.regione.piemonte.it/foreste/cms/it/sifor/banchedati.html> al link «canale montagne e foreste», accesso libero, alla voce «Ricadenzia particelle catastali»).

La norma di riferimento è il R.D. 26 febbraio 1928 n. 332. L'ISTAT ha censito in Piemonte 93 realtà (superficie complessiva di 103.000 ettari), tra le quali si segnala la Partecipanza dei boschi di Trino (600 ha). È necessario, in questi casi, verificare attentamente i diritti di godimento e proprietà del lotto di materiale legnoso oggetto di trattativa commerciale.

Nel caso in cui siano stati già effettuati acquisti, verificare la regolarità delle fatture/documenti di trasporto/ricevute fiscali emesse dal fornitore.

**3) MITIGAZIONE DEL RISCHIO (da compilare solo se il rischio individuato nel corso delle procedure di valutazione è risultato “non trascurabile”)**

Richiesta di informazioni aggiuntive	no	non pertinente	si:
Controlli da parte di enti terzi indipendenti nel luogo di origine	no	non pertinente	si:
Rinuncia all'acquisto del carico di legno e prodotti da esso derivati	no	non pertinente	si:
Procedure adottate per l'attenuazione del rischio	no	non pertinente	si:

Le azioni di mitigazione sono necessarie solo se il RISCHIO E' **NON TRASCURABILE**, in caso contrario lasciare in bianco.

Luogo e data di compilazione

*Poirino, 20.01.2014*

Firma per esteso e leggibile ed eventuale timbro dell'Operatore

*Bosco Ercole*

L'Operatore deve conservare le informazioni per cinque anni e fornirle, su richiesta, a scopo di controllo, alle Autorità Competenti. I documenti devono sempre essere firmati dal compilatore. La responsabilità della corretta compilazione dei documenti del SDD ricade esclusivamente sull'Operatore.

**4) Registro delle partite di vendita**

I riferimenti del lotto e dei documenti autorizzativi devono essere i medesimi di quelli riportati nel frontespizio.

LOTTO: 152/2013, Autorizzazione al taglio n. del 30284 del 10/09/2013

Partita di vendita	Nominativo del cliente	Indirizzo del cliente	Estremi della fattura (numero e data)	Specie legnosa/e	Denominazione commerciale del prodotto	Quantità
1	Segheria Pastoretti s.n.c.	Via Divisione Cuneense, 32 12088 Roccaforte Mondovì (CN)	Fattura n. 32 del 03.02.2014	faggio	Tondo da sega (qualità imballaggio)	28 m <sup>3</sup>
2	Pietro Mancuso e figli legnami e carboni sas	Via Divisione Cuneense, 32 12088 (CN)	Fattura n. 33 del 14.02.2014	faggio	Legna da ardere sfusa lunghezza 33 cm	20 q.li
3	Pizzeria quattro assi di Calogero Mancuso	Via Alcide de Gasperi 10, Santena (TO)	Fattura n. 42 del 28.02.2014	faggio	Legna da ardere sfusa lunghezza 33 cm	25 q.li
4						
5						
6						
7						

L'inserimento dei riferimenti fiscali dei clienti consente la tracciabilità dei flussi di materiale legnoso.

È sufficiente indicare il nome comune. Verificare la corretta nomenclatura della specie legnosa utilizzando la norma UNI EN 13556 Legno tondo e segati - Nomenclatura dei legnami utilizzati in Europa o fare riferimento agli Allegati C , D ed E del Regolamento Forestale di attuazione dell'Articolo 13 della Legge Regionale n.4 /2009.

Il Registro delle partite di vendita deve essere compilato successivamente alla conclusione della fase di valutazione del rischio. La sua compilazione si rende necessaria solo se vi sono più clienti riferibili ad uno stesso lotto di materiale legnoso. Se il cliente è unico è sufficiente completare la Scheda 1 Accesso alle informazioni alla voce: nominativo ed indirizzo del cliente.

Verificare che la somma dei flussi di materiale legnoso riportati nel registro delle partite di vendita sia congruo con il volume / peso del lotto di materiale legnoso trasformato.

**Modello 2 – Fac-simile di comunicazione che un Operatore può inviare ai propri Clienti**

*Da redigere su carta intestata dell'impresa (se disponibile) o inserendo nell'intestazione il nome della ditta, la ragione sociale. La Partita IVA/ Codice fiscale, e l'indirizzo della sede legale. La comunicazione non è necessaria nel caso in cui il Cliente sia un consumatore finale del legno e prodotti da esso derivati forniti dall'Operatore.*

Alla Cortese Attenzione del  
[Nome e indirizzo del Cliente]

[Luogo e data di emissione ]

Oggetto: Regolamento 995/2010

**Il MODELLO 2 è un documento che ogni Operatore può inviare ai propri Clienti per informarli degli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 995/2010.**

Egregio Cliente

com'è noto, dal 3 marzo 2013 è entrato in vigore il Regolamento in oggetto (meglio noto in Italia come "Regolamento Legno") che mira ad evitare la messa a disposizione sul territorio dell'Unione Europea (UE) di materiale legnoso derivante da pratiche illegali o non rispettoso della legislazione applicabile nel Paese di raccolta.

Esso impone una serie di obblighi sia a coloro che per primi immettono legno e prodotti da esso derivati sul mercato UE (che ai sensi del suddetto Regolamento assume il ruolo di Operatore) sia a chi li commercializza e trasforma (che, sempre ai sensi del Regolamento, è definito Commerciante).

Per l'Italia ha funzione di Autorità Competente incaricata dell'attuazione del Regolamento Legno il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) che a sua volta ha demandato al Corpo Forestale dello Stato (CFS) l'esecuzione delle verifiche in campo.

In qualità di Operatore, con la presente Vi comunichiamo che da parte nostra abbiamo adottato un Sistema di Dovuta Diligenza contenente le procedure necessarie, in termini di raccolta delle informazioni, valutazione ed eventuale mitigazione del rischio di immissione di legno e derivati di origine illegale, per assolvere agli obblighi previsti dal Regolamento stesso.

A vostro carico, in quanto nostro Cliente e Commerciante vige invece l'obbligo di TRACCIABILITA' degli acquisti ed eventuali vendite ad altri commercianti per la merce che vi abbiamo fornito. Quanto sopra può essere soddisfatto attraverso la registrazione per almeno 5 anni dei relativi DDT unitamente alle fatture di acquisto e vendita.

In caso di controlli da parte dei soggetti autorizzati dovrete semplicemente documentare l'acquisto del materiale legnoso che Vi abbiamo fornito e indicare il nostro nominativo come Operatore presso cui sono disponibili le procedure che attestano il rispetto degli obblighi previsti circa la Dovuta Diligenza.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione ci è gradita per porgerVi i più distinti saluti.

[eventuale timbro e firma]

Sia all'Operatore che al Commerciante è richiesto di registrare i dati raccolti per soddisfare gli obblighi di conformità al Regolamento UE n. 995/2010.

Entrambi i Soggetti devono **conservare le informazioni per cinque anni** e fornirle, su richiesta, a scopo di controllo, alle Autorità Competenti.

In un eventuale controllo, ad un Operatore potrebbe essere chiesto di fornire:

- a) prove documentali a dimostrazione del funzionamento del proprio Sistema di Dovuta Diligenza,
- b) documenti utilizzati per applicare la Dovuta Diligenza,
- c) prove che attestino come sono state adottate misure e procedure che consentono l'accesso alle informazioni, in particolare nei casi in cui la Dovuta Diligenza è applicata a catene di approvvigionamento consolidate;
- d) prove che attestino come sono state controllate le informazioni raccolte,
- e) le modalità con le quali sono stati determinati il livello di rischio e le decisioni relative alle misure di attenuazione dello stesso.



# Grazie per l'attenzione...



L'operatore può utilizzare il modello proposto. implementarne per proprio conto un SDD o, ancora, rivolgersi a un Organismo esterno.

### **Funzioni dell'Organismo di Controllo (OC):**

- mantenere e valutare periodicamente il Sistema di Dovuta Diligenza e conferire agli operatori il diritto di usarlo,
- verificare l'uso corretto del SDD,
- compiere gli interventi necessari qualora un operatore non usi adeguatamente il SDD, informando le Autorità Competenti in caso di rilevante o reiterata inadempienza.

Ad oggi hanno ottenuto il riconoscimento come **OC**:

- Consorzio ConLegno (Federlegno Arredo), [www.conlegno.org](http://www.conlegno.org)
- NEPCON, <http://www.nepcon.net/>

Mentre i dati ISTAT parlano di prelievi oscillanti, secondo l'anno, tra 3 e 5 M m<sup>3</sup>, diversi studi basati sui consumi di legna da ardere a uso domestico suggeriscono **valori nettamente più elevati** e stimano consumi di legna da ardere ad uso residenziale in Italia variabili tra 16,5 ÷ 23,0 M m<sup>3</sup> (Pettenella e Andrighetto, 2011) mentre altre fonti stimano un volume di materiale legno superiore a 19 M t (APAT-ARPA Lombardia, 2007).

